

Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (Crediti dei lavoratori)

Progetto

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto del 23 giugno 2003¹ della Commissione degli affari giuridici
del Consiglio nazionale;
visto il parere del 3 settembre 2003² del Consiglio federale,
decreta:

I

La legge federale dell'11 aprile 1889³ sull'esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 219 cpv. 4 Prima classe lett. a

- a. I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro che sono sorti o che sono divenuti esigibili durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro e i crediti per la restituzione di garanzie,

II

Disposizione transitoria

I privilegi previsti nel diritto previgente si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF **2003** 5537
2 FF **2003** 5547
3 RS **281.1**

